

A chi verrà applicato il contratto?

Dal Sole 24ore - 7 Maggio 2003

Anche se separata l'intesa vale per tutti

di Serena Uccello

L'accordo separato vale per tutti. In coda al contratto dei metalmeccanici non ci sarà la firma della Fiom, ma il rinnovo siglato da Fim e Uilm potrà essere applicato a tutti i lavoratori, compresi gli iscritti al sindacato della Cgil e, ovviamente, chi non ha tessere. È l'opinione che prevale tra esperti del lavoro e giuslavoristi, chiamati a prevedere gli effetti di una firma separata.

La domanda centrale riguarda il perimetro di applicabilità del contratto. L'autoesclusione dall'intesa di una parte sindacale, la Fiom, esclude dall'applicazione del contratto anche i suoi iscritti? Oppure le scelte di una sola sigla non interferiscono sull'estensione degli effetti contrattuali a tutti i metalmeccanici?

All'origine della querelle normativa la mancata attuazione dell'articolo 39 della Costituzione: «I sindacati possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce», vale a dire per "tutti" i lavoratori. Manca una legge ordinaria sull'argomento e di conseguenza è stato messo in discussione il "tutti", aprendo la strada a interpretazioni diverse, se pur con la prevalenza di una tesi: sebbene frutto di un accordo separato il contratto nei fatti si estende a tutti i metalmeccanici.

La pensa così Franco Liso, docente di diritto del lavoro a Bari, che dice «ai fini dell'efficacia del contratto» la questione deve essere esaminata dal punto di vista dei datori di lavoro. «Al momento dell'ingresso in azienda - spiega Liso - nella lettera di assunzione il datore di lavoro fa riferimento al contratto collettivo nazionale: di conseguenza questo si applica in modo automatico a tutti i lavoratori senza ulteriori distinzioni, relative ad esempio all'appartenenza sindacale». Anche per Franco Carinci, presidente dell'Associazione italiana del diritto del lavoro e docente all'Università di Bologna, l'obbligatorietà dell'applicazione riguarda principalmente le imprese «quelle - dice - che aderiscono a Federmeccanica, ma anche quelle che non vi rientrano» perché indirettamente «il giudice del lavoro farà sempre valere, in base alla Costituzione, i principi del contratto nazionale». Quanto ai lavoratori «questi - continua Carinci - in linea teorica potrebbero opporsi, se non condividono l'intesa. È però assai difficile che accada almeno per quanto concerne gli incrementi salariali. Allo stesso modo la parte economica fa da traino a quella normativa».

Sulla stessa linea Luigi Mariucci, professore di diritto del lavoro all'università di Venezia, per il quale la parte economica e normativa del contratto «quella - specifica - che riguarda il rapporto individuale di lavoro, come il salario e l'inquadramento professionale», anche se frutto di un'intesa separata, «si applica a tutti, salvo il caso in cui, ma si tratterebbe di un'ipotesi suicida, non sia lo stesso lavoratore a rifiutare il contratto». Secondo Mariucci «sarebbe invece del tutto illegittimo, anzi si tratterebbe di comportamento antisindacale, se la parte datoriale subordinasse l'applicazione del contratto all'espressa adesione da parte

dei dipendenti».

La strada dei «benefici riservati» secondo Franco Liso non è percorribile «dal momento che - spiega - non appartiene alla nostra tradizione sindacale e nascerebbe piuttosto dall'esigenza di una parte sindacale di rafforzare la sua posizione rispetto al sindacato che non ha firmato». E Gian Primo Cella, ordinario di sociologia industriale alla Statale di Milano, considera questa possibilità «una distorsione del contratto collettivo di lavoro». L'ipotesi è, invece, assai verosimile per l'economista Giuliano Cazzola per il quale è possibile che le parti concordino l'applicazione del contratto ai soli aderenti di Fim e Uilm, riservandone l'estensione a quanti decidono di sottoscriverlo. «Una scelta - spiega Cazzola - niente affatto illegittima nè antisindacale in una situazione come quella attuale di inapplicabilità della legge 39 della Costituzione e in cui, non essendo la rappresentanza regolata, ognuno è libero di negoziare con chi vuole».